



# 6+ PROTETTO FINANZIAMENTO BUSINESS

**COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI  
POLIENNALE IN FORMA COLLETTIVA  
A PREMIO UNICO**

COLLETTIVA N. 020000240/JMCIUGG01015

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE ALL'INTERNO  
DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE REDATTE SECONDO  
LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA "CONTRATTI  
SEMPLICI E CHIARI".

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 09/2019



## PRESENTAZIONE

Caro Cliente,

6+ protetto Finanziamento Business è la **POLIZZA FACOLTATIVA ABBINABILE AL FINANZIAMENTO**, pensata per la tutela dell'Azienda contro eventi che possono compromettere la continuità del business; viene stipulata direttamente dalla Banca stessa in qualità di Contraente al fine di consentire ai propri Clienti che decidono di aderirvi, di beneficiare delle coperture assicurative in essa previste.

In caso di premorienza e invalidità totale permanente del Key Man le coperture assicurative acquistate intervengono con il pagamento del debito residuo del Finanziamento. A seguito di inabilità totale temporanea del Key Man, la copertura assicurativa acquistata interviene con il pagamento delle rate del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità.

Il presente SET Informativo illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.

La comprensione dei contenuti è ora resa più agevole grazie ai Documenti Informativi Precontrattuali denominati "DIP" e "DIP aggiuntivo", i quali espongono in maniera sintetica, le prestazioni previste dal Contratto e forniscono inoltre informazioni sulla Compagnia.

Le Condizioni di Assicurazione contengono invece l'insieme delle norme che disciplinano il presente Contratto di Assicurazione. Abbiamo redatto questo documento in maniera quanto più semplice possibile utilizzando strumenti grafici particolarmente intuitivi per facilitarne la lettura; nello specifico:

- › al fine di aiutarti nella comprensione del testo, abbiamo inserito box di consultazione e degli esempi;
- › al fine di dar risalto a quelle parti che devi leggere con attenzione in quanto particolarmente onerose, abbiamo utilizzato il carattere grassetto ed evidenziato il testo;
- › al fine di richiamare la tua attenzione a prendere consapevolezza su particolari regole applicative, abbiamo inserito "avvertenze" specifiche.

Per ogni eventuale chiarimento ti invitiamo a prendere contatto con:

**Ufficio Gestione Portafoglio**  
Via Bocchetto 6, 20123 Milano  
[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)



### **BOX DI CONSULTAZIONE**

Questo è un box di consultazione.

In esso troverai risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità.

Questi spazi non hanno alcun valore contrattuale ma costituiscono solo una esemplificazione.

# CONTENUTI




## DIP VITA

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi




## DIP DANNI

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



## DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE


### GLOSSARIO

**CAPITOLO I** – NORME CONTRATTUALI

**CAPITOLO II** – COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI E INDENNIZZI

**CAPITOLO III** – ESCLUSIONI

**CAPITOLO IV** – DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI



## DOCUMENTI INTEGRATIVI

**ALLEGATO:** RIFERIMENTI NORMATIVI

**FAC SIMILE** – MODULO DI PROPOSTA

**FAC SIMILE** – MODULO DI CONSENSO DELL'ASSICURATO

**INFORMATIVA** PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ADERENTE

**INFORMATIVA** PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO

**MODULO DI DENUNCIA SINISTRI**

**LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE (SET INFORMATIVO) E CONTRATTUALE (MODULO DI PROPOSTA E LETTERA DI CONFERMA), VERRANNO CONSEGNATE ALL'ADERENTE IN FORMATO CARTACEO, COME CONCORDATO TRA LA COMPAGNIA E LA CONTRAENTE.**

# POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione vita (DIP Vita)

Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: 6+ Protetto Finanziamento Business

Data di realizzazione: 02 SETTEMBRE 2019

Il presente DIP Vita è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La garanzia vita Decesso, prevista dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alle garanzie danni, è dedicata alle persone giuridiche ed è abbinabile a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione con preammortamento della durata massima di 24 mesi e in essere. La copertura assicura il pagamento del debito residuo del Finanziamento stipulato con la Banca in caso di premorienza del Key Man assicurato.



## CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### PACCHETTI A e B

✓ Decesso per qualsiasi causa.

Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato:

✓ la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolte scadute prima dell'evento.

La Polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:

- ✗ volontariamente;
- ✗ da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
- ✗ da fatti conosciuti prima della stipula del contratto;
- ✗ da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.

La Polizza non copre gli eventi:

- ✗ occorsi durante o in conseguenza dell'esercizio di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche:

- ✗ che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ con residenza fiscale in paesi diversi dall'Italia.

Non sono assicurabili i soggetti:

- ✗ residenti in paesi diversi dall'Italia;
- ✗ con età inferiore a 18 anni;
- ✗ con età superiore a 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
- ✗ con età superiore a 71 anni non compiuti a scadenza.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La copertura assicurativa presente opera in via alternativa e non è cumulabile con le coperture assicurative danni.

La Compagnia limita la prestazione:

- ! al debito residuo, con un massimo di € 500.000 in caso di decesso.

La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se:

- ! Il decesso (a seguito di malattia) avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza).



## DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ La copertura vale in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.



## CHE OBBLIGHI HO?

- All'atto dell'adesione alla Polizza, l'Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell'Aderente e dell'Adeguatezza del Contratto nonché il Modulo di Proposta mentre l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo di Consenso;
- l'Aderente e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza;
- l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, per iscritto, la perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- l'Aderente e/o l'Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio:

- è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento;
- è calcolato in funzione dell'età assicurativa dell'assicurato al momento della sottoscrizione, della durata/durata residua del Finanziamento e del capitale assicurato iniziale;
- è comprensivo dell'importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.

Il premio è addebitato sul conto corrente dell'Aderente al momento dell'emissione della Lettera di Conferma, in forza dell'autorizzazione conferita dallo stesso alla Banca nel Modulo di Proposta.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall'Aderente e deve essere compresa tra 1 anno (12 mesi) e 25 anni (300 mesi).

La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia della stessa è subordinata al pagamento del premio.

La durata della copertura assicurativa Decesso è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.

Le coperture assicurative hanno termine:

- > in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza;
- > in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- > in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento o accollo del Finanziamento, nel caso in cui l'Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- > in caso di decesso dell'Assicurato;
- > in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per invalidità totale permanente dell'Assicurato;
- > alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

L'Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, recandosi nella filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R.



## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SÌ NO

La Polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzioni.

# POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO

## Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

**Compagnia:** CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

**Prodotto:** 6+ Protetto Finanziamento Business

**Data di realizzazione:** 02 SETTEMBRE 2019

Il presente DIP Danni è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Le garanzie danni previste dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia vita Decesso, sono dedicate alle persone giuridiche e sono abbinabili a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione con preammortamento della durata massima di 24 mesi e in essere. Le coperture assicurano il pagamento del debito residuo ovvero delle rate del Finanziamento stipulato con la Banca nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca il Key Man assicurato.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### PACCHETTO A

- ✓ Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia (copertura assicurativa opzionale)

#### PACCHETTO B

- ✓ Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia;
- ✓ Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia.

Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato:

- ✓ in caso di invalidità totale permanente, la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolite scadute prima dell'evento;
- ✓ in caso di inabilità totale temporanea, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alle rate in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea.

- ✗ da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
- ✗ da fatti conosciuti prima della stipula del contratto;
- ✗ da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.

La Polizza non copre gli eventi:

- ✗ occorsi durante o in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Assicurato di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Compagnia limita la prestazione:

- ! al debito residuo, con un massimo di € 500.000, in caso di invalidità totale permanente;
- ! ad un massimo di 12 rate mensili per sinistro e 36 per l'intera durata contrattuale, ciascuna per un importo massimo pari a € 2.500 in caso di inabilità totale temporanea.

La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se:

- ! Il grado di invalidità totale permanente accertata è pari o inferiore al 65% (franchigia);
- ! l'accertamento (a seguito di malattia) dell'invalidità totale permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza);
- ! l'inabilità totale temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l'ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 30 giorni (franchigia);
- ! l'Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi un'attività lavorativa a seguito di una precedente inabilità totale temporanea dovuta a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per la quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del Finanziamento.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche:

- ✗ che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ con residenza fiscale in paesi diversi dall'Italia.

Non sono assicurabili:

- ✗ I soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia;
- ✗ I soggetti con età inferiore a 18 anni;
- ✗ I soggetti con età superiore a 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ I soggetti con età superiore a 71 anni non compiuti a scadenza.

La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:

- ✗ volontariamente;

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



## DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea valgono in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla Compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.



## CHE OBBLIGHI HO?

- All'atto dell'adesione alla Polizza, l'Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell'Aderente e dell'Adeguatezza del contratto nonché il Modulo di Proposta mentre l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo di Consenso;
- l'Aderente e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza;
- l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, per iscritto, la perdita dei requisiti di adesione e/o di assicurabilità;
- l'Aderente e/o l'Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio:

- è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento;
- è calcolato in funzione dell'età assicurativa dell'assicurato al momento della sottoscrizione, della durata/durata residua del Finanziamento e del capitale assicurato iniziale;
- è comprensivo dell'importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.

Il premio è addebitato sul conto corrente dell'Aderente al momento dell'emissione della Lettera di Conferma, in forza dell'autorizzazione conferita dallo stesso alla Banca nel Modulo di Proposta.

In caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore a 120 mesi, decorso tale termine, il premio relativo alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal pacchetto sottoscritto), verrà corrisposto fino alla scadenza del contratto salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall'Aderente.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall'Aderente e deve essere compresa tra 1 anno (12 mesi) e 25 anni (300 mesi).

Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio.

La durata della copertura assicurativa Invalidità totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.

In caso di durata superiore a 120 mesi, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo, annualmente o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall'Aderente.

Le coperture assicurative hanno termine:

- in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza;
- in caso di recesso annuale, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza;
- in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento o accollo del Finanziamento, nel caso in cui l'Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per invalidità totale permanente dell'Assicurato;
- alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine:

- in caso di disdetta annuale da parte della Compagnia e/o da parte dell'Aderente, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza del decimo anno di copertura ovvero da ciascuna scadenza annuale successiva.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

L'Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, recandosi nella filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

# POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi)

**Compagnia:** CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

**Prodotto:** 6+ Protetto Finanziamento Business

**Data di realizzazione:** 02 SETTEMBRE 2019

Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

CNP ASSURANCES S.A. Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano) appartenente al Gruppo Caisse de Depots, presta le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva relative al Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.

Sede Legale della Compagnia: Direzione Generale in Place Raoul Dautry, 4 - 75716 Parigi (Francia).

Sede Secondaria: Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generali per l'Italia, site in Via Bocchetto, 6; 20123; Milano, Italia.

CNP Assurances S.A. è iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 04341440966.

Numero verde 800.222.662; sito internet [www.cnpitalia.it](http://www.cnpitalia.it) - email [info@cnpitalia.it](mailto:info@cnpitalia.it) - PEC [cnp@pec.cnpitalia.it](mailto:cnp@pec.cnpitalia.it)

Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione

CNP ASSURANCES S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Ramo Danni ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 19 04-432707 del 25 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I.00048 dell'Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell'Autorità di Vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel – sito internet: [www.banque-france.fr/acp](http://www.banque-france.fr/acp)

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa CNP Assurances S.A. al 31/12/2018

Patrimonio Netto = 11.459 milioni di euro - Capitale Sociale = 687 milioni di euro - Riserve Patrimoniali = 10.773 milioni di euro

In base all'ultimo bilancio approvato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 13 mld di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 5,8 mld. L'importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 26,1 mld di euro. L'importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale minimo è pari a 22,4 mld. La relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa è disponibile sul sito internet di CNP Assurances S.A. al seguente link: <http://www.cnp.fr/Analyse-investisseur/Les-resultats-de-CNP-Assurances?tab=2&start=0#panel>

L'indice di solvibilità della Compagnia, dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 201%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### RAMO VITA

#### a) Prestazione in caso di decesso

La garanzia Decesso tutte cause prevede una prestazione pari:

- > nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale;
- > nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del Decesso.

### RAMI DANNI

#### • Prestazione in caso di invalidità totale permanente

Nel caso in cui venga riconosciuta un'invalidità totale permanente all'Assicurato di grado superiore al 65%, la copertura Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari:

- > nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale;
- > nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento alla data dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente.

#### • Prestazione in caso di inabilità totale temporanea

La copertura Inabilità Totale Permanente prevede una prestazione pari:

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

- › nel periodo di preammortamento: all'importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile;
- › nel periodo di ammortamento: all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle seguenti attività sportive e lavorative pericolose:

#### ATTIVITÀ SPORTIVE

Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo; Salti da trampolino con sci e idrosci; Sci nautico; Skiathlon; Bob (guidoslitte); Skeleton; Arrampicata; Bouldering; Scalata; Combinata nordica; Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning; Accesso ai ghiacciai; Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa; Speleologia; Sport aerei in genere; a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante; Immersioni subacquee; Caccia, Safari; Sport equestri; Tauromachia; Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore; Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa); Competizioni ciclistiche; Kickboxing, Pugilato, Savate e lotta nelle sue varie forme; Atletica pesante; Rugby e Football americano; Altri sport comunemente definiti "estremi".

#### ATTIVITÀ LAVORATIVE

Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l'attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni); addetti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino; lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazziere, betoniere, rifinitore); carpentieri in metallo; attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali); attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere; attività che comportano l'utilizzo di altiforni; attività che comportano l'utilizzo di teleferiche; attività a contatto con sostanze nocive o tossiche; attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico); attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 v; attività che comportano l'utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo); attività che richiede l'uso delle armi (es. cacciatori professionisti); attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub); attività che prevedono lavori di sterramento; attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico); attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori); attività in alta montagna (es. guide alpine); addetti al settore petrolifero; collaudatori di autoveicoli e motocicli; piloti o membri dell'equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai; attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori); magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia).

#### LE COPERTURE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE NON SONO OPERANTI NEI SEGUENTI CASI:

1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell'Assicurato e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l'Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest'ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)  
Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
6. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
7. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

8. dolo dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
9. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l'Assicurato sia privo della prescritta abilitazione;
10. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
11. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
12. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
13. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
14. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
15. sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose su indicate;
16. produzione e/o uso di esplosivi.

LA COPERTURA DECESSO NON È INOLTRE OPERANTE NEL SEGUENTE CASO:

17. suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi 2 anni di validità della Polizza.

LE COPERTURE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE NON SONO INOLTRE OPERANTI NEI SEGUENTI CASI:

18. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
19. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
20. atti di autolesionismo dell'Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
21. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
22. trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
23. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### RAMO VITA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

### RAMI DANNI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

**DENUNCIA DEL SINISTRO:** I sinistri relativi alle coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea devono essere tempestivamente denunciati per iscritto mediante posta oppure via e-mail ai seguenti recapiti:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia  
**Ufficio Gestione Sinistri** - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - [sinistri@cnpitalia.it](mailto:sinistri@cnpitalia.it)

L'elenco dei documenti da consegnare ai fini della valutazione del sinistro è riportato nel Modulo di Denuncia sinistro ad uso facoltativo contenuto nel Set Informativo e messo a disposizione degli interessati presso le filiali della Banca distributrice ovvero sul sito web della Compagnia.

**PRESCRIZIONE:** Per la garanzia Decesso i diritti si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso il predetto termine, la Compagnia sarà tenuta a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea i diritti si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

**LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE:** Qualora il sinistro risulti indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall'accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.

**GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE:** Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE:** Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

<b>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</b>	L'Aderente e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza. In particolare, è di fondamentale importanza la corretta compilazione del Questionario Medico sottoposto in fase di sottoscrizione del contratto.
---	--

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<b>PREMIO</b>	Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea).
<b>RIMBORSO</b>	L'Aderente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, nei seguenti casi: 1. Recesso dell'Aderente o della Compagnia; 2. Recesso annuale dalle garanzie danni a partire dalla quarta ricorrenza annua con preavviso di 60 giorni (solo per la quota parte di premio relativa alle garanzie danni); 3. Anticipata estinzione totale del Finanziamento; 4. Perdita dei requisiti di adesione e di assicurabilità per l'Aderente e/o l'Assicurato. La Compagnia restituirà il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del costo di emissione. Solo in caso di recesso della Compagnia, l'imposta di legge non verrà trattenuta.
<b>SCONTI</b>	La Compagnia non applica ulteriori sconti di premio oltre a quello previsto in virtù della durata poliennale del contratto.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>DURATA</b>	La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall'Aderente e deve essere compresa tra 1 anno (12 mesi) e 25 anni (300 mesi). In virtù dell'applicazione della riduzione di premio pari al 3% è prevista la facoltà di recedere dalle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea, a partire dalla quarta ricorrenza annua con preavviso di 60 giorni dalla fine di ciascuna annualità. In tal caso, il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stato richiesto.
<b>SOSPENSIONE</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere volontariamente le garanzie.

## COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

<b>REVOCA</b>	L'Aderente può revocare la proposta di Adesione, fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell'accettazione da parte della Compagnia.
<b>RECESSO</b>	L'Aderente può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza: 1. Recandosi presso la filiale nella quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure 2. Dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo: <p style="text-align: center;"><b>CNP ASSURANCES S.A.</b> - Rappresentanza Generale per l'Italia  <b>Ufficio Portafoglio</b> - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - <a href="mailto:portafoglio@cnpitalia.it">portafoglio@cnpitalia.it</a></p> La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'Aderente il premio pagato al netto della quota parte relativa al periodo nel quale la copertura ha avuto effetto nonché dell'imposta di legge e del costo di emissione.
<b>RISOLUZIONE</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere il pagamento dei premi.

## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il prodotto è dedicato alle persone giuridiche in possesso dei requisiti di adesione che abbiano la necessità di tutelarsi nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca l'Assicurato (Key Man) impedendo il completamento del piano previsto dal Finanziamento ovvero la continuità nel pagamento delle rate mettendo a rischio la continuità del Business Aziendale.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### RAMO VITA E RAMI DANNI

Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa all'Intermediario, è pari alla seguente percentuale:

COSTI TOTALI	COSTI DI INTERMEDIAZIONE	
	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario in 2 prospettive alternative	
In termini di % del premio netto versato	In termini di % del premio netto versato	In termini di % dei costi totali (49,54%)
49,54 %	35,00%	70,65 %

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa all'Intermediario, è pari alla seguente percentuale:

COSTI TOTALI	COSTI DI INTERMEDIAZIONE	
	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario in 2 prospettive alternative	
In termini di % del premio netto versato	In termini di % del premio netto versato	In termini di % dei Costi Totali (52,19%)
52,19 %	35,00%	67,06 %

I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva sono a carico dell'Aderente cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

Il presente contratto è soggetto ad un costo di emissione pari a € 20.

In caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del Contratto di Finanziamento, viene trattenuto un importo pari a € 25 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l'operazione.



**SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?**  SI  NO

La Polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzione.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>ALL'IMPRESA ASSICURATRICE</b>	I reclami riguardanti le Garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:
	<b>CNP ASSURANCES S.A.</b> - Rappresentanza Generale per l'Italia <b>Ufficio reclami</b> - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - <a href="mailto:reclami@cnpitalia.it">reclami@cnpitalia.it</a>
	La compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>ALL'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:
	<b>IVASS</b> , Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06 42 13 32 06 - PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
	Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
	Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l'Ufficio Reclami Sede: 61 rue Taitbout – 75436 Paris - Cedex 09 – Francia

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>MEDIAZIONE</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>NEGOZIAZIONE ASSISTITA</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
<b>ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: 1. direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; 2. all'IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.

### REGIME FISCALE

<b>TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO</b>	<b>TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>
	Le somme corrisposte per il caso di decesso e invalidità totale permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione.
	<b>DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI</b>
	I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall'Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge).

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

AVVERTENZA: IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO, OVVERO NEI CASI DI TRASFERIMENTO O DI ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATA RELATIVA AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.

AVVERTENZA: IN CASO DI ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI RESTITUITI LA QUOTA PARTE DI PREMIO IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI DEBITO ESTINTO ANTICIPATAMENTE. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE DI MANTENERE IN VIGORE LE COPERTURE FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE INIZIALE.

AVVERTENZA: LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA ATTUALMENTE NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SOMMARIO

### GLOSSARIO

#### NORME CONTRATTUALI

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE .....	3
ART. 2	REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ.....	3
ART. 3	DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO .....	3
ART. 4	CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI .....	4
ART. 5	CUMULO.....	4
ART. 6	FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE .....	4
ART. 7	PREMIO.....	4
ART. 8	DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE .....	5
ART. 9	DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE .....	5
ART. 10	TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE .....	5
ART. 11	DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE.....	5
ART. 12	DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE DALLE SOLE COPERTURE ASSICURATIVE DANNI.....	6
ART. 13	DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA.....	6
ART. 14	PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ.....	6
ART. 15	ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO .....	7
ART. 16	ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.....	8
ART. 17	DISDETTA .....	8
ART. 18	BENEFICIARI .....	9
ART. 19	VALIDITÀ TERRITORIALE.....	9
ART. 20	DENUNCIA DEL SINISTRO .....	9
ART. 21	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	9
ART. 22	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	9
ART. 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	9
ART. 24	IMPOSTE E TASSE .....	9
ART. 25	CLAUSOLA LIBERATORIA .....	9
ART. 26	MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE .....	9

#### COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI ED INDENNIZZI

ART. 27	COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE.....	10
ART. 28	COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA.....	10
ART. 29	COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA.....	12
ART. 30	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE .....	13

#### ESCLUSIONI

ART. 31	ESCLUSIONI .....	14
---------	------------------	----

#### DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 32	DENUNCIA DEI SINISTRI.....	16
ART. 33	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO.....	16
ART. 34	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI .....	17
ART. 35	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE .....	17

# GLOSSARIO

## IMPORTANTI



- › **Ammortamento:** Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla quota interessi e dalla quota capitale.
- › **Contratto di Finanziamento:** Il contratto rientrante nell'ambito dei Finanziamenti Business stipulato tra il Contraente e l'Aderente.
- › **Piano di ammortamento:** Piano di rimborso rateale del Finanziamento sottoscritto con la Banca al quale vengono abbinati le coperture assicurative.
- › **Polizza Collettiva:** Il Contratto di Assicurazione stipulato tra la Contraente e la Compagnia, al quale possono chiedere di aderire i soggetti che possiedono i requisiti indicati nelle condizioni di assicurazione, ai sensi dell'art. 1891 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").
- › **Preammortamento:** Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi.
- › **Premio:** L'importo richiesto all'Aderente quale corrispettivo per usufruire delle coperture assicurative.
- › **Sinistro:** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

## COPERTURE ASSICURATIVE E PRESTAZIONI



- › **Capitale assicurato iniziale:** Il capitale assicurato scelto dall'Aderente e indicato nel Modulo di Proposta.
- › **Coperture assicurative:** Le garanzie contenute nella Polizza concesse dalla Compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro.
- › **Debito residuo:** Debito in linea capitale del Finanziamento risultante alla data del sinistro.
- › **Decesso:** La morte dell'Assicurato per qualsiasi causa.
- › **Inabilità Totale Temporanea:** La perdita totale temporanea della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria attività (professione).
- › **Indennizzo:** La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
- › **Infortunio:** L'evento dannoso dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.  
Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini, ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza.
- › **Invalidità Totale Permanente:** La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia superiore al 65%. L'invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato.  
Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- › **Malattia:** Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

## LIMITAZIONI



- › **Carenza:** Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono operative.  
Se l'evento dannoso si dovesse verificare nel corso di tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
- › **Esclusioni:** I rischi esclusi o le limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalla Compagnia, elencati nel Capitolo III delle Condizioni di Assicurazione.
- › **Età anagrafica:** Età calcolata in anni dalla data di nascita alla data di sottoscrizione.
- › **Età assicurativa:** Età presa in considerazione dalla Compagnia per il calcolo del premio. È calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale ai 6 mesi e computando come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.
- › **Franchigia relativa o franchigia:** Il periodo di scopertura della garanzia in cui la parte di danno subita e indennizzabile resta a carico dell'Aderente e che, se superato, darà diritto ad un indennizzo integrale.
- › **Massimale:** La somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le coperture assicurative.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

- › **Periodo di riqualificazione:** Il periodo di tempo successivo alla data di cessazione del periodo di inabilità totale temporanea per il quale sia stato liquidato un sinistro, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa ai fini dell'indennizzabilità del sinistro successivo.

## SOGGETTI



- › **Aderente o Azienda Aderente:** La persona giuridica con residenza fiscale in Italia, che sottoscrive il Modulo di Proposta e paga il premio.
- › **Assicurato:** La persona fisica, residente in Italia, che presenta i requisiti di adesione e assicurabilità previsti dall'ART. 2 e che sottoscrive il Modulo di Consenso. L'Assicurato coincide con il soggetto designato dall'Aderente nel Modulo di Proposta e che ricopre il ruolo di Key Man nell'Azienda Aderente. L'Assicurato viene definito anche come "Key Man".
- › **Beneficiario:** L'Azienda Aderente che riceve le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione ed erogate dalla Compagnia.
- › **Compagnia:** CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano. Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Aderente stipula il Contratto di Assicurazione.
- › **Contraente:** Banca di Piacenza soc. coop per azioni; il Contraente viene definito anche come "Intermediario" o "Banca".
- › **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione a tutela del consumatore.
- › **Key Man:** il soggetto che ricopre uno dei seguenti ruoli per l'Azienda Aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'Azienda Aderente (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all'Azienda anche con un rapporto di consulenza).

## DOCUMENTI



- › **Condizioni di Assicurazione:** L'insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
- › **Contratto di Assicurazione:** È rappresentato dal Modulo di Proposta sottoscritto dall'Aderente, dal Modulo di Consenso sottoscritto dall'Assicurato e dalla Lettera di Conferma rilasciata dalla Compagnia.
- › **DIP Aggiuntivo Multirischi:** Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi.
- › **DIP Danni:** Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni.
- › **DIP Vita:** Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi.
- › **Lettera di Conferma:** Il documento con cui la Compagnia accetta la proposta di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell'Aderente.
- › **Modulo di Consenso dell'Assicurato:** Il Modulo, parte integrante del Contratto di Assicurazione, sottoscrivendo il quale l'Assicurato presta il proprio consenso per la validità del Contratto di Assicurazione e che contiene dichiarazioni rilevanti ai fini dello stesso.
- › **Modulo di Denuncia sinistri:** È il documento che può essere utilizzato per la denuncia dei sinistri. In esso è contenuto l'elenco dei documenti da consegnare in fase di denuncia.
- › **Modulo di Proposta:** È il documento sottoscritto dal potenziale Aderente, con il quale richiede alla Compagnia di aderire alla Polizza Collettiva.
- › **Set Informativo:** Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto. È composto dal DIP Vita, DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Multirischi, dalle Condizioni di Assicurazione, dall'Allegato Riferimenti Normativi, dal Fac-simile del Modulo di Proposta, dal Fac simile del Modulo di Consenso dell'Assicurato, dalle Informativa sul trattamento dei dati personali e dal Modulo di Denuncia sinistri.
- › **Questionario Medico Semplificato/Completo:** Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione.

## FASI DEL CONTRATTO



- › **Conclusione del Contratto di Assicurazione o perfezionamento:** Il momento in cui l'Aderente riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.
- › **Data di decorrenza delle coperture assicurative:** Il termine dal quale le coperture assicurative possono essere attivate, che coincide con le ore 24 del giorno di emissione della Lettera di Conferma.
- › **Durata del Contratto di Assicurazione:** Il periodo di vigenza del Contratto di Assicurazione.
- › **Durata delle coperture assicurative:** Il periodo di vigenza delle coperture assicurative.
- › **Efficacia del Contratto e delle coperture assicurative:** il termine dal quale prendono efficacia il contratto e le coperture assicurative e che coincide con le ore 24 del giorno in cui l'Aderente paga il premio.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

# CAPITOLO I

## NORME CONTRATTUALI

### PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia CNP Assurances S.A. a favore dei propri Clienti, ed il relativo rapporto contrattuale. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.

La presente Polizza abbinata al Finanziamento è **FACOLTATIVA** e non indispensabile all'ottenimento del Finanziamento stesso.

### ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE

A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all'Aderente, nei limiti delle condizioni di seguito descritte, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

Si illustrano qui di seguito i Pacchetti assicurativi che possono essere sottoscritti:

PACCHETTI	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE		
<b>Pacchetto A</b>	KEY MAN	 DECESSO Tutte cause	 ITP da infortunio e da malattia	
<b>Pacchetto B</b>	KEY MAN	 DECESSO Tutte cause	 ITP da infortunio e malattia	 ITT da infortunio e da malattia

Le prestazioni relative alle singole coperture assicurative sono dettagliatamente descritte nel Capitolo II, mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nel Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione.

### ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ

- › L'Aderente alle coperture assicurative deve essere una persona giuridica che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
  1. sia cliente dell'Intermediario;
  2. abbia residenza fiscale in Italia.Il requisito riportato al punto 2. che precede, deve altresì essere rispettato per tutta la durata contrattuale.
- › Può essere designato Assicurato dall'Aderente la persona fisica che:
  1. sia residente in Italia;
  2. ricopra uno dei seguenti ruoli per l'Azienda Aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'Azienda Aderente (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all'Azienda anche con un rapporto di consulenza). Nel caso di Ditta Individuale, il soggetto Assicurato può o meno coincidere con il titolare effettivo;
  3. abbia sottoscritto il Modulo di Consenso dell'Assicurato;
  4. abbia un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 66 anni non compiuti al momento della sottoscrizione;
  5. abbia un'età non superiore a 71 anni non compiuti a scadenza;
  6. abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico Semplificato ovvero il Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia;

I requisiti indicati nei punti 1. e 2. che precedono, devono altresì essere rispettati per tutta la durata contrattuale. Nel caso di perdita dei requisiti si veda l'ART. 14.

#### ART. 2.1 TIPOLOGIA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ABBINABILE ALLA POLIZZA

La presente Polizza può essere abbinata solamente alle seguenti tipologie di Contratto di Finanziamento:

- Finanziamento di nuova erogazione, di tipo ipotecario o chirografario, non Stato Avanzamento Lavori (SAL), con preammortamento della durata massima di 24 mesi;
- Finanziamento in essere, di tipo ipotecario o chirografario, anche Stato Avanzamento Lavori (SAL), esclusivamente dopo la scadenza del periodo di preammortamento.

Non è prevista la possibilità di abbinare la Polizza a Finanziamenti di durata variabile.

### ART. 3 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi"). Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze siano relative a circostanze tali, per le

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



#### COPERTURE ASSICURATIVE



DECESSO



INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (ITP) [opzionale]



INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA (ITT)

quali la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto di Assicurazione, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

**AVVERTENZA: Le coperture assicurative non intervengono nel caso in cui il sinistro occorra durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di attività lavorative e sportive di natura pericolosa, come elencate all'interno del Capitolo III.**

#### ART. 4 CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l'Aderente può scegliere l'importo del capitale assicurato nel rispetto dei limiti sotto riportati.

Il capitale assicurato:

- > non può essere superiore all'importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo alla data di sottoscrizione, fermo restando un importo massimo assicurabile di € 500.000;
- > non può essere inferiore al 25% dell'importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo, fermo restando un importo assicurabile minimo di € 3.000.

In caso di cointestazione del Contratto di Finanziamento, la somma dei capitali assicurati di tutti gli Assicurati cointestatari, non può superare l'importo del Finanziamento erogato ovvero del debito residuo alla data della sottoscrizione.

#### ART. 5 CUMULO

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente e Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Aderente e € 500.000 per Key Man, la Compagnia non accetta il rischio.

#### ART. 6 FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Aderente manifesta l'interesse a aderire alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta. L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti dall'Aderente nel Modulo di Proposta e dall'Assicurato nel Modulo di Consenso e sulla base delle risposte fornite nel Questionario Medico Semplificato ovvero Completo in funzione del capitale assicurato secondo lo schema sotto riportato.

CAPITALE ASSICURATO*	ETA' ASSICURATO	MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Fino a € 200.000,00	Da 18 anni compiuti a 61 non compiuti	Questionario Medico Semplificato
	Da 61 anni compiuti a 66 non compiuti	Questionario Medico Completo
Da € 200.000,01 a € 300.000,00	Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti	Questionario Medico Completo
Da € 300.000,01 a € 500.000	Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti	Questionario Medico Completo + esami medici

\* Il capitale assicurato considera la presenza di capitale sotto rischio preesistente con la Compagnia (cumulo).

In presenza di risposte affermative al Questionario Medico Semplificato, è sempre prevista la compilazione del Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente.

In caso di esito positivo della valutazione assuntiva medica, il Contratto di Assicurazione si conclude con la ricezione da parte dell'Aderente della Lettera di Conferma della Compagnia con la quale viene accettata la proposta di adesione e viene indicata la data di decorrenza delle coperture assicurative. L'efficacia del contratto è comunque subordinata al pagamento del premio. In caso di esito negativo della valutazione assuntiva medica, verranno informati dalla Compagnia, tramite apposita comunicazione, sia l'Assicurato sia la Contraente.

**AVVERTENZA: Resta inteso che la compagnia si riserva sempre la facoltà di accettare o meno la proposta a proprio insindacabile giudizio.**

#### ART. 7 PREMIO

Il premio è unico e anticipato e comprensivo dell'imposta di assicurazione per la componente relativa alle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.

Il premio varia in funzione:

- > dall'età assicurativa dell'Assicurato al momento della sottoscrizione;
- > delle coperture assicurative prestate;
- > della durata/durata residua del Finanziamento;
- > dell'importo assicurato.

Il premio viene addebitato sul c/c dell'Aderente al momento dell'emissione della Lettera di Conferma, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Aderente stesso al Contraente, nel Modulo di Proposta. L'incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.

La Compagnia applica un costo di emissione pari ad € 20.

Se il premio non viene pagato, il Contratto di Assicurazione e le coperture assicurative restano inefficaci.



#### COSA SI INTENDE PER CUMULO?

Per cumulo si intende la somma di tutti i capitali assicurati con la Compagnia.



#### COSA SI INTENDE PER PREMIO?

Il premio è la somma di denaro che deve essere pagata dall'Aderente per usufruire delle coperture assicurative.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

Il premio relativo all'eventuale rinnovo annuale della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, qualora prevista dal pacchetto sottoscritto, verrà addebitato sul conto corrente dell'Aderente con le medesime modalità.

Nel caso in cui l'addebito del premio non andasse a buon fine, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea verrà sospesa a partire dal termine del periodo di tolleranza di 20 giorni. Decorso 6 mesi dalla ricorrenza di premio non pagata ai sensi degli artt. 1901 e 1924 del c.c. la copertura di cui sopra non potrà essere riattivata. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").

**AVVERTENZA: La Compagnia non invia all'Aderente alcun avviso di scadenza dei premi.**

**AVVERTENZA: In caso di chiusura del conto corrente, l'Aderente dovrà comunicare tempestivamente le nuove coordinate bancarie (IBAN comprensivo di codice BIC) per l'addebito del premio da parte della Compagnia. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite la Contraente.**

## ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata/durata residua del Finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento.

## ART. 9 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all'Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto, ai sensi dell'art. 1899 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").

La durata delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo, annualmente o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall'Aderente.

## ART. 10 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative hanno termine:

- > in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza;
- > in caso di recesso annuale dalle sole coperture assicurative danni, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza;
- > in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento nel caso in cui l'Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- > in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- > in caso di decesso dell'Assicurato;
- > in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- > alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine:

- > in caso di disdetta annuale da parte della Compagnia e/o da parte dell'Aderente, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza del decimo anno di copertura ovvero da ciascuna scadenza annuale successiva.

## ART. 11 DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicate nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità:

- > recandosi presso la filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure
- > dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia

**Ufficio Gestione Portafoglio**

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente la quota parte di premio pagato e non goduto al netto dell'imposta di legge calcolato a partire dalla data di richiesta di recesso, sulla base della seguente formula:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} + H \times \frac{N-K}{N}$$

**Ppu** = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione

**N** = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**K** = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



### COSA SI INTENDE PER RECESSO?

Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata rispetto alla scadenza prefissata.

**H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

## ART. 12 DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE DALLE SOLE COPERTURE ASSICURATIVE DANNI

Oltre al diritto di recesso di cui al precedente ART. 11, per le sole coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), l'Aderente ha la facoltà di recedere anche annualmente (ai sensi dell'art. 1899 del c.c. - vedi Allegato "Riferimenti Normativi") a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza.

La Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta relativa alla copertura assicurativa danni a partire dalla data di effetto dell'operazione sulla base della formula di seguito indicata:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CI} + H \times \frac{N-K}{N}$$

**Ppu** = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione

**N** = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**K** = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**DR** = debito residuo assicurato alla data di comunicazione del recesso

**CI** = capitale assicurato iniziale

**H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell'annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia

**Ufficio Gestione Portafoglio**

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

## ART. 13 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA

La Compagnia ha diritto di recedere dalla Polizza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma qualora, da una verifica successiva al perfezionamento della Polizza, venisse riscontrato il superamento dei limiti assuntivi dei cumuli indicati nell'ART. 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia si impegna a darne comunicazione all'Aderente stesso attraverso lettera raccomandata restituendo il premio interamente versato.

## ART. 14 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ

### ART. 14.1 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE DELL'ADERENTE

Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, venisse meno il requisito di adesione relativo alla residenza fiscale in Italia, l'Aderente dovrà comunicarlo tempestivamente alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R o e-mail, al seguente indirizzo:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia

**Ufficio Gestione Portafoglio**

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

La perdita del requisito di residenza in stato italiano determina la cessazione automatica di tutte le coperture assicurative acquistate; la Compagnia non interverrà perciò in nessun caso di sinistro.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà ad estinguere il Contratto di Assicurazione, e a rimborsare all'Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale lo stesso ha perso il requisito di adesione, sulla base della formula di seguito indicata:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CI} + H \times \frac{N-K}{N}$$

**Ppu** = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione

**N** = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**K** = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**DR** = debito residuo assicurato alla data della perdita del requisito

**CI** = capitale assicurato iniziale

**H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

### ART. 14.2 PERDITA DEI REQUISITI DI ASSICURABILITÀ DEL KEY MAN

Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dal Contratto di Assicurazione, (ricoprire per l'Azienda Aderente, il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare,

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

rappresentante legale o figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all'azienda anche con un rapporto di consulenza e/o essere residente in Italia) le garanzie cesseranno e la copertura assicurativa non interverrà in caso di sinistro. L'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia la perdita dei suddetti requisiti con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia  
**Ufficio Gestione Portafoglio**  
Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano  
[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà ad estinguere il Contratto di Assicurazione, e a rimborsare all'Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale lo stesso ha perso il requisito di adesione, sulla base della formula riportata all'ART. 14.1.

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

**ART. 14.3 MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ**  
Ai fini della liquidazione, la Compagnia effettuerà preventivamente controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di adesione e assicurabilità; qualora dovesse riscontrarne la mancanza, rifiuterà il sinistro e procederà al rimborso del premio pagato e non goduto sulla base della formula indicata al precedente articolo ART. 14, anche qualora non ne fosse stata tempestivamente comunicata la loro perdita.

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

### **ART. 15 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento, trasferimento o accollo (non successiva alla liquidazione dell'indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente), le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale del Finanziamento.

La Compagnia restituirà all'Aderente, entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte e del costo di emissione, calcolata sulla base della formula di seguito indicata:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CI} + H \times \frac{N-K}{N}$$

**Ppu** = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione

**N** = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni.

**K** = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**DR** = debito residuo assicurato prima dell'estinzione totale anticipata del contratto di Finanziamento

**CI** = capitale assicurato iniziale

**H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

**AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l'importo del premio (PPU), il capitale assicurato iniziale (CI) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:**

$$PPU = PPU^1 (1 - Cap\_est/DR)$$

$$CI = CI^1 (1 - Cap\_est/DR)$$

$$H = H^1 (1 - Cap\_est/DR)$$

<sup>1</sup> I valori di PPU, CI e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita.

La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.

### **ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo Erogato/Debito residuo	€ 100.000
Capitale Assicurato (CI)	€ 100.000
Durata della copertura (N)	120 mesi
Premio netto imposte e costo di emissione	€ 1114,99
Premio puro anticipato (Ppu)	€ 562,62
Costi complessivi (H)	€ 542,37
Permanenza effettiva in copertura (K)	60 mesi
Debito residuo prima dell'estinzione (DR)	€ 60.000
Importo dell'estinzione anticipata totale (Cap_est)	€ 60.000
Importo rimborsato*	€ 413,97

\*al netto dei costi di estinzione pari a € 25

In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale del Finanziamento, l'Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Contraente ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale iniziale.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale del Contratto di Finanziamento, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

#### ART. 16 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta.

La Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di estinzione, alla restituzione all'Aderente della quota parte di premio in proporzione alla quota di debito estinto anticipatamente, al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula:

$$\text{Rimborso del premio} = \left[ Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CI} + H \times \frac{N-K}{N} \right] \times \frac{Cap\_est}{DR}$$

**Ppu** = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione

**N** = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**K** = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

**DR** = debito residuo assicurato prima dell'estinzione parziale anticipata

**H** = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

**CI** = capitale assicurato iniziale

**Cap\_est** = importo dell'estinzione parziale anticipata versato dal Cliente

**AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l'importo del premio (PPU), il capitale assicurato iniziale (CI) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:**

$$PPU = PPU^1 (1 - Cap\_est / DR)$$

$$CI = CI^1 (1 - Cap\_est / DR)$$

$$H = H^1 (1 - Cap\_est / DR)$$

<sup>1</sup> I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita.

La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.

#### ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo Erogato/Debito residuo	€ 100.000
Capitale Assicurato (CI)	€ 100.000
Durata della copertura (N)	120 mesi
Premio netto imposte e costo di emissione	€ 1.114,99
Premio puro anticipato (Ppu)	€ 562,62
Costi complessivi (H)	€ 542,37
Permanenza effettiva in copertura (K)	60 mesi
Debito residuo prima dell'estinzione (DR)	€ 60.000
Importo dell'estinzione anticipata parziale (Cap_est)	€ 30.000
Importo rimborsato*	€ 194,49

\*al netto dei costi di estinzione pari a € 25

In alternativa al rimborso parziale del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale del Finanziamento, l'Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite della Contraente ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie fino alla scadenza contrattuale iniziale.

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

#### ART. 17 DISDETTA

In caso di durata della Polizza superiore a 120 mesi e decorso tale termine, è facoltà dell'Aderente e della Compagnia, di dare disdetta alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal Pacchetto sottoscritto).

La disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del 10° anno di copertura ovvero entro 60 giorni dalle successive scadenze annuali, mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia

**Ufficio Gestione Portafoglio**

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

In tal caso la copertura disdettata cessa di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stata effettuata la disdetta.

La suddetta facoltà non può essere esercitata per le coperture assicurative Decesso e Inabilità Totale Permanente, le quali resteranno in vigore per l'intera durata del Contratto di Assicurazione.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



#### COSA SI INTENDE PER DISDETTA?

La disdetta è la facoltà concessa di non rinnovare la Polizza alla data di scadenza.



## **COSA SI INTENDE PER SINISTRO?**

Un sinistro rappresenta il verificarsi del rischio in relazione al quale è stato stipulato il contratto d'assicurazione. Tutti i dettagli al Capitolo IV.

### **ART. 18 BENEFICIARI**

Il Beneficiario irrevocabile delle prestazioni garantite dal Contratto di Assicurazione è l'Azienda Aderente.

### **ART. 19 VALIDITÀ TERRITORIALE**

Ferme le esclusioni di cui all'ART. 31 punti 4 e 5, le coperture assicurative Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono in tutto il mondo, a condizione che la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.

### **ART. 20 DENUNCIA DEL SINISTRO**

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall'Assicurato o dai suoi aventi causa. Per i dettagli si rimanda al Capitolo IV.

### **ART. 21 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del c.c.

### **ART. 22 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall'art. 2952 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").

### **ART. 23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

### **ART. 24 IMPOSTE E TASSE**

Le imposte e le tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati dalla Compagnia.

### **ART. 25 CLAUSOLA LIBERATORIA**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell'ambito dell'istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

### **ART. 26 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell'Organismo di Conciliazione più vicino alla residenza o, se diverso, al domicilio elettivo dell'Aderente.

Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell'Aderente.

# CAPITOLO II

## COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI ED INDENNIZZI



### DECESSO, TUTTE CAUSE



### COSA SI INTENDE PER SOTTOASSICURAZIONE?

Si verifica la sottoassicurazione quando si assicura un capitale inferiore rispetto all'importo del Finanziamento erogato o del debito residuo.



### INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITP)

## ART. 27 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE

### Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa.

### Indennizzo

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari:

- > nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale;
- > nel periodo di ammortamento: all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso.

La Compagnia, ai fini del calcolo dell'importo da liquidare:

- > esclude eventuali importi di rate insolte scadute prima del decesso;
- > riproporziona l'indennizzo nel caso abbia restituito parte del premio versato all'Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
- > riproporziona l'indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all'importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.

La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.

### ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO

IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO	CAPITALE ASSICURATO INIZIALE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA*	
Esempio nel caso di assicurazione dell'intero importo erogato/debito residuo				
€ 100.000	€ 100.000	€ 60.000	€ 60.000	= 60.000*100.000/100.000
Esempio nel caso di sottoassicurazione				
€ 100.000	€ 50.000	€ 60.000	€ 30.000	= 60.000*50.000/100.000

\*l'importo così calcolato non esclude eventuali rate insolte prima dell'evento decesso

**AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L'indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l'indennizzo relativo ad un'altra copertura assicurativa. In particolare:**

- > l'indennizzo della copertura assicurativa **Decesso non è cumulabile con l'indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente. Pertanto, qualora nel corso della valutazione del sinistro per invalidità totale permanente, dovesse sopraggiungere il decesso, tale copertura assicurativa potrà intervenire solo se l'invalidità risultasse non liquidabile;**
- > l'indennizzo della copertura assicurativa **Decesso non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione in rata della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti nel periodo intercorrente tra la data del decesso e la data della liquidazione dell'indennizzo, saranno detratti dall'ammontare totale dell'indennizzo stesso.**

### Carenza

La copertura assicurativa per il decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l'indennità non verrà corrisposta.

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI DECESSO PER MALATTIA

DECORRENZA DEL CONTRATTO	DATA DI DECESSO (a seguito di malattia)	ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO
02/01/2019	30/01/2019	La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto l'Assicurato è deceduto a seguito di malattia nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza.
02/01/2019	05/03/2019	La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l'indennizzo dovuto, in quanto l'Assicurato è deceduto dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza.

## ART. 28 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA

LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE SELEZIONATA ALL'INTERNO DEL MODULO DI PROPOSTA.

### Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è l'invalidità totale permanente di grado superiore al 65% causata da infortunio o malattia.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

## Indennizzo

Nei casi in cui venga accertata un'invalidità totale permanente dell'Assicurato, di grado superiore al 65%, entro 2 anni dall'infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari:

- > nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale;
- > nel periodo di ammortamento: all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente.

La Compagnia, ai fini del calcolo dell'importo da liquidare:

- > esclude eventuali importi di rate insolte scadute prima dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente;
- > riproporziona l'indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all'Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
- > riproporziona l'indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all'importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.

La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.

### ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO	CAPITALE ASSICURATO INIZIALE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA*	
Esempio nel caso di assicurazione dell'intero importo erogato/debito residuo				
€ 500.000	€ 500.000	€ 300.000	€ 300.000	= 300.000*500.000/500.000
Esempio nel caso di sottoassicurazione				
€ 1.000.000	€ 500.000**	€ 300.000	€ 150.000	= 300.000*500.000/1.000.000

\*l'importo così calcolato non esclude eventuali rate insolte prima dell'evento invalidità totale permanente;

\*\* Importo massimo assicurabile.

**AVVERTENZA: La Compagnia, si riserva il diritto di inviare l'Assicurato, a proprie spese, a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni dallo stesso comunicate. L'Assicurato, i suoi familiari e/o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.**

Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n° 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute.

Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L'indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l'indennizzo relativo ad un'altra copertura assicurativa. In particolare:**

- > l'indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l'indennizzo della copertura assicurativa Decesso;
- > l'indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea.

**Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall'ammontare totale dell'indennizzo stesso.**

Qualora l'Assicurato deceda prima che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, il diritto alla stessa, qualora liquidabile, sarà trasmesso agli eredi.

La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell'Assicurato.

## Carenza

La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se l'invalidità totale permanente è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora la malattia che ha generato l'invalidità venga diagnosticata nei primi 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l'indennità non verrà corrisposta.

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI SINISTRO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA

DECORRENZA DEL CONTRATTO	DIAGNOSI DELLA MALATTIA	ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ	ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO
02/01/2019	30/01/2019	20/02/2019	La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto la malattia che ha generato l'invalidità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza seppur l'accertamento sia successivo.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



## INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITT)

02/01/2019

05/04/2019

20/09/2019

La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l'indennizzo dovuto, in quanto la malattia che ha generato l'inabilità è stata diagnosticata dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza.

### ART. 29 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA

#### Rischio assicurato

Ferme le esclusioni riportate nel Capitolo III, il rischio coperto è l'inabilità totale temporanea derivante da infortunio o da malattia.

#### Indennizzo

In caso di inabilità totale temporanea dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari:

- nel periodo di preammortamento: all'importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.000 per singola rata mensile;
- nel periodo di ammortamento: all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile.

La Compagnia, ai fini del calcolo dell'importo da liquidare:

- riproporziona l'indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all'Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
- riproporziona l'indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all'importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.

La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà riproporzionata moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.

#### ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA

IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO	CAPITALE ASSICURATO INIZIALE	IMPORTO RATA IN SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INABILITÀ	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA*	
Esempio nel caso di assicurazione dell'intero importo erogato/debito residuo				
€ 500.000	€ 500.000	€ 2.000	€ 2.000	= 2.000*500.000/500.000
Esempio nel caso di sottoassicurazione				
€ 1.000.000	€ 500.000**	€ 2.000	€ 1.000	= 2.000*500.000/1.000.000

\*l'importo così calcolato non esclude eventuali rate insolte prima dell'evento inabilità totale temporanea;

\*\* Importo massimo assicurabile.

La Compagnia liquiderà un massimo di 12 rate per ogni sinistro e 36 rate nell'arco dell'intera durata contrattuale.

**AVVERTENZA: Le coperture fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L'indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l'indennizzo relativo ad un'altra copertura assicurativa.**

#### Carenza

La copertura assicurativa per l'inabilità totale temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L'indennità non verrà corrisposta qualora l'inabilità da malattia si verifichi e/o la malattia che l'ha generata venga diagnosticata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

#### Periodo di franchigia

La copertura assicurativa per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità medicalmente accertata.

#### Periodo di riqualificazione

Qualora sia stato pagato un sinistro per inabilità totale temporanea, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l'inizio del secondo periodo di inabilità, l'Assicurato abbia ripreso l'attività lavorativa ovvero abbia ripreso a svolgere e gestire i propri affari familiari, personali o domestici per un periodo pari a 30 giorni consecutivi ovvero 180 giorni consecutivi se la causa è la stessa che ha causato la precedente inabilità totale temporanea.

#### ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA

L'Aderente stipula un Contratto con data di decorrenza 02/01/2019

#### CASO 1

Viene denunciato il sinistro da malattia diagnosticata il 2 febbraio 2019.

La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l'Inabilità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza e il sinistro risulta quindi essere in carenza.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

<b>CASO 2</b>	Viene denunciato un sinistro da malattia con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 25 giorni. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto il periodo di inabilità ha avuto una durata inferiore a 30 giorni. Il sinistro risulta quindi essere in franchigia.
<b>CASO 3</b>	Viene denunciato un sinistro da malattia diagnosticata il 20 Maggio con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 45 giorni. La Compagnia liquiderà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l'inabilità totale temporanea è stata diagnosticata successivamente ai primi 60 giorni dalla data di decorrenza e la durata del periodo di inabilità è superiore a 30 giorni. La prestazione sarà pari ad 1 indennizzo mensile, il cui importo è stato scelto al momento della sottoscrizione. L'Assicurato, al termine dei 45 giorni di inabilità totale temporanea, riprende a svolgere la propria normale attività lavorativa per un periodo pari a 60 giorni e denuncia un secondo sinistro per inabilità totale temporanea dovuta a stessa causa. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l'inizio del secondo periodo di inabilità per stessa causa, l'Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni (periodo di riqualificazione), la propria normale attività lavorativa. La Compagnia avrebbe invece liquidato il sinistro qualora questo fosse dovuto per causa diversa dal primo sinistro. In questo caso ultimo caso infatti, il periodo di riqualificazione è pari a 30 giorni.




### ART. 30 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE

COPERTURA	CAPITALE ASSICURATO	IMPORTO MAX. RATA INDENNIZZATO*	FRANCHIGIA	CARENZA	PERIODO DI RIQUALIFICA.
Decesso	compreso tra 25% dell'importo erogato ovvero del debito residuo del Finanziamento (min. € 3.000) e € 500.000	==	==	60 giorni (solo per malattia)	==
Invalità Totale Permanente			65%	60 giorni (solo per malattia)	==
Inabilità Temporanea Totale	==	2.500/mese	30 giorni	60 giorni (solo per malattia)	30 giorni (180 giorni per la stessa causa del precedente sinistro)

\* massimo 12 rate per ogni sinistro e 36 rate per tutta la durata contrattuale

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

## CAPITOLO III ESCLUSIONI



### ART. 31 ESCLUSIONI

**Le coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono operanti nei seguenti casi:**

1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell'Assicurato e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l'Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest'ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it)
6. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
7. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
8. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
9. dolo dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
10. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l'Assicurato sia privo della prescritta abilitazione;
11. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
12. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
13. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
14. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
15. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
16. sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose indicate ai successivi ART. 27.1 e ART. 27.2;
17. produzione e/o uso di esplosivi.




**La copertura Decesso non è inoltre operante nel seguente caso:**

18. suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi 2 anni di validità della Polizza.



**Le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono inoltre operanti nei seguenti casi:**

19. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
20. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
21. atti di autolesionismo dell'Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
22. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
23. trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
24. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.




### ART. 27.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE

- a. Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo, Salti da trampolino con sci e idrosci, Sci nautico; Skiathlon;
- b. Bob (guidoslitta), Skeleton, Arrampicata, Bouldering, Scalata, Combinata nordica, Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning, Accesso ai ghiacciai, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa, Speleologia;
- c. Sport aerei in genere, a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante;

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

- d. Immersioni subacquee, Caccia, Safari, Sport equestri, Tauromachia;
- e. Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore;
- f. Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa);
- g. Competizioni ciclistiche;
- h. Kickboxing, Pugilato, Savate, lotta nelle sue varie forme, Atletica pesante, Rugby e Football americano;
- i. Altri sport comunemente definiti "estremi".



#### ART. 27.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE

- a. Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l'attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni);
- b. Addetti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino;
- c. Lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazzieri, betoniere, rifinitore);
- d. Carpentieri in metallo;
- e. Attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali);
- f. Attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere;
- g. Attività che comportano l'utilizzo di altiforni;
- h. Attività che comportano l'utilizzo di teleferiche;
- i. Attività a contatto con sostanze nocive o tossiche;
- j. Attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico);
- k. Attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive;
- l. Attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V;
- m. Attività che comportano l'utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo);
- n. Attività che richiede l'uso delle armi (es. cacciatori professionisti);
- o. Attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub);
- p. Attività che prevedono lavori di sterramento;
- q. Attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico);
- r. Attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori);
- s. Attività in alta montagna (es. guide alpine);
- t. Addetti al settore petrolifero;
- u. Collaudatori di autoveicoli e motocicli;
- v. Piloti o membri dell'equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; Piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai;
- w. Attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori);
- x. Magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia).

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

# CAPITOLO IV

## DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI



### ART. 32 DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente.

Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione, riguardanti le coperture assicurative Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:

**CNP ASSURANCES S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia  
**Ufficio Gestione Sinistri**  
Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano  
[sinistri@cnpitalia.it](mailto:sinistri@cnpitalia.it)

L'Assicurato ovvero i suoi aventi causa devono altresì collaborare per consentire le indagini necessarie che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente Polizza. In caso di sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

#### AVVERTENZA:

**La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**

### ART. 33 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti sotto riportati.



#### DECESSO

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- > Certificato di morte;
- > Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di residenza);
- > Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente;
- > Copia del piano di ammortamento.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
  - > Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - > Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era il conducente veicolo);
  - > Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- 2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
  - > Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
  - > Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
- 3) Nel caso in cui il decesso sia avvenuto all'ospedale:
  - > Copia della cartella clinica.



#### INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- > Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
- > Copia del piano di ammortamento;

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:
  - > Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - > Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
  - > Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- 2) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
  - > Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l'invalidità totale permanente.

**AVVERTENZA: Qualora l'Assicurato deceda prima che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia valuterà il sinistro anche sulla base della documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi eventualmente fornita dagli eredi.**

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**



## INABILITÀ TOTALE E TEMPORANEA

### DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- > Copia della cartella clinica relativa all'eventuale ricovero;
- > Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
- > Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
- > Copia del piano di ammortamento.

### DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio:
  - > Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - > Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
  - > Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute;
  - > Copia del certificato di pronto soccorso.
- 2) Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
  - > Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all'inabilità totale temporanea.

L'elenco della documentazione da presentare è anche riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione dalla Compagnia.

**AVVERTENZA: Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata.**

**AVVERTENZA: L'Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire alla Compagnia di effettuare le valutazioni del caso.**

L'Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:

**SERVIZIO CLIENTI**  
**N° Verde 800 222 622**

## ART. 34 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

In base al Contratto di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni.

## ART. 35 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall'accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.

**AVVERTENZA:**  
**Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.**

# ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

## ARTICOLI DI LEGGE

### NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE

<b>1341 c.c.</b>	<b>Condizioni generali di contratto</b> (vedi Modulo di Proposta) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
<b>1342 c.c.</b>	<b>Contratto concluso mediante moduli o formulari</b> (vedi Modulo di Proposta) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

<b>1891 c.c.</b>	<b>Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta</b> (Vedi Glossario Polizza Collettiva) Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
<b>1892 c.c.</b>	<b>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</b> (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
<b>1893 c.c.</b>	<b>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</b> (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
<b>1894 c.c.</b>	<b>Assicurazione in nome o per conto di terzi</b> (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.
<b>1899 c.c.</b>	<b>Durata dell'assicurazione</b> (vedi ART. 8 Condizioni di Assicurazione) L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

<b>1901 c.c.</b>	<b>Mancato pagamento del premio</b> (vedi ART. 7 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
<b>1913 c.c.</b>	<b>Avviso all'assicuratore in caso di sinistro</b> (vedi ART. 32 Condizioni di Assicurazione)

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

	L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
<b>1915 c.c.</b>	<b>Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</b> L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932).
<b>1916 c.c.</b>	<b>Diritto di surrogazione dell'assicuratore</b> (vedi ART. 21 Condizioni di Assicurazione) L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

<b>1924 c.c.</b>	<b>Mancato pagamento del premio</b> (vedi ART. 7 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
<b>1927 c.c.</b>	<b>Suicidio dell'assicurato</b> (vedi ART. 31 punto 1 Decesso, Condizioni di Assicurazione) In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901, 1924), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

## NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE

<b>2952 c.c.</b>	<b>Prescrizione in materia di assicurazione</b> (vedi ART. 22 Condizioni di Assicurazione) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni.
------------------	--

## NORME IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

**Persona Politicamente Esposta** (Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 1, comma 2, lett. dd)

**dd) persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice - Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e

i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**Titolare Effettivo** (Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 20)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Ai sensi del Regolamento n IVASS. 44/2019 il titolare effettivo si qualifica inoltre come:

i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");

ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "titolare effettivo sub 2");

iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,

- che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o

- a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "titolare effettivo sub 3");

i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano:

i. società, anche di persone,

ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero,

iii. trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

#### **Obblighi del cliente** [Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 22]

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

#### **Astensione** [Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 42]

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

(omissis)

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

---

**Fattispecie incriminatrice** (Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 55)

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

## MODULO DI PROPOSTA FACOLTATIVA DELL'ADERENTE

alla Polizza Collettiva N° 020000240/JMCPIUGG01015 6+ PROTETTO FINANZIAMENTO BUSINESS

PROPOSTA DI ADESIONE N°

### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE:

#### A. DATI ADERENTE

Ragione Sociale	<input type="text"/>		
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Partita IVA	<input type="text"/>
Forma giuridica	<input type="text"/>		
REA	<input type="text"/>		
Rappresentante Legale	<input type="text"/>		
C.F.	<input type="text"/>	Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
Sede in	<input type="text"/>		
CAP	<input type="text"/>	Città	<input type="text"/>
		Prov.	<input type="text"/>
Nazione	<input type="text"/>		

#### INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Sede in	<input type="text"/>		
CAP	<input type="text"/>	Città	<input type="text"/>
		Prov.	<input type="text"/>
Nazione	<input type="text"/>		

#### L'Aderente dichiara che i Titolari Effettivi dell'Azienda sono:

1. Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Nato il	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>
2. Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Nato il	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>
3. Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Nato il	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>
4. Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Nato il	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>
5. Cognome e Nome	<input type="text"/>		
Nato il	<input type="text"/>	C.F.	<input type="text"/>

#### B. DESIGNAZIONE ASSICURATO

Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
C.F.	<input type="text"/>

#### C. DATI CONTRATTO FINANZIAMENTO

Istituto	<input type="text"/>
----------	----------------------

##### FINANZIAMENTO NUOVO

Durata	<input type="text"/> mesi	Durata Preammortamento	<input type="text"/> mesi
Importo erogato	<input type="text"/> Euro		

##### FINANZIAMENTO IN ESSERE

Durata residua	<input type="text"/> mesi	Contratto n°	<input type="text"/>
Debito residuo	<input type="text"/> Euro		

**D. DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO SCELTO E AL CAPITALE ASSICURATO**

PACCHETTO SOTTOSCRITTO	COBERTURE ASSICURATIVE
PACCHETTO <_>	<input type="checkbox"/> DECESSO tutte cause <input type="checkbox"/> INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Infortunio <input type="checkbox"/> INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Malattia <input type="checkbox"/> INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da Infortunio e Malattia

**Capitale Assicurato Iniziale**

**E. DATI RELATIVI AL PREMIO**

	Premio Lordo*	di cui Imposte	Costi complessivi**	di cui importo percepito dall'Intermediario
<b>Premio Unico</b>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>

\*Comprensivo di costi di emissione pari a Euro 75,00

<b>Premio Annuo di rinnovo</b>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>	<input type="text" value="Euro"/>
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

(Qualora la durata del Finanziamento fosse superiore a 120 mesi, a partire da tale termine la garanzia Inabilità Totale Temporanea da infortunio e malattia si rinnoverà annualmente, o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, in maniera tacita, salvo disdetta)

\*Costi già compresi nel premio lordo

**F. DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA**

L'Aderente:

**DICHIARA ESPRESSAMENTE**

- di voler aderire alla Polizza Collettiva in oggetto;
- di essere stato informato che l'adesione alla Polizza Collettiva è FACOLTATIVA e che la concessione del Finanziamento non è subordinata all'Adesione alla stessa;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del Finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte della Compagnia, le coperture richieste non saranno attivate;
- che tutte le informazioni fornite e contenute nella presente Proposta di Adesione, anche se materialmente inserite da altri, sono complete ed esatte;
- che l'Azienda o la Ditta Individuale che rappresento ha residenza fiscale in Italia.

**PRENDE ATTO**

- che la validità della presente Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico e del Modulo di Consenso da parte del Key Man Assicurato;
- che la presente Proposta di Adesione ha una validità pari a <\_> giorni;
- che la Polizza si perfeziona con l'emissione della Lettera di Conferma della Compagnia, quale accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che la Polizza decorre dalle ore 24 della data riportata nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia della stessa è subordinata al pagamento del premio;
- che è possibile recedere dalle coperture assicurative entro 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (indicata nella Lettera di Conferma) inviando la comunicazione tramite e-mail o lettera raccomandata a.r. indirizzata a CNP Assurances S.A. Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano – [portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it);
- che in caso di capitale assicurato inferiore all'importo del Finanziamento erogato (debito residuo in caso di Finanziamento in essere), gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto esistente tra i due importi;
- che la Compagnia, in caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, tratterà un costo pari a Euro 25,00 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l'operazione;
- **che ai fini della determinazione della misura del premio delle garanzie danni, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del premio medesimo, in ragione della durata poliennale della Polizza; pertanto, ai sensi dell'Art. 1899 c.c., il recesso dalle sole garanzie danni, non è consentito nei primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione;**
- della seguente **AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e i dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- che la Compagnia e il Contraente hanno concordato che la documentazione precontrattuale (Set Informativo) e contrattuale (Modulo di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengano trasmesse, ovvero consegnate, all'Aderente in formato cartaceo.

### G. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Aderente prende atto che la Compagnia ha conferito all'Istituto apposito mandato all'incasso. L'unica modalità di pagamento prevista è in un'unica soluzione. L'Aderente autorizza l'Istituto a trattenere l'importo del Premio dal suo conto corrente prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento del Premio unico a favore della Compagnia.

IBAN del Titolare del Conto Corrente

### H. BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva è l'Aderente.

Data \_\_\_\_\_ Firma Aderente \_\_\_\_\_  
(Per le sezioni A, B, C, D, E, F, G, H)



### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

L'Aderente dichiara:

- di aver **RICEVUTO** il Set Informativo contenente le Condizioni di Assicurazione, il DIP Danni, il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Multirischi, il Glossario, e il Fac-simile del Modulo di Proposta e l'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- di aver, **LETTO, COMPRESO e ACCETTATO** le condizioni di assicurazione contenute nella documentazione consegnata;
- di aver reso disponibile anche all'Assicurato il Set Informativo consegnatogli.

Data \_\_\_\_\_ Firma Aderente \_\_\_\_\_



### CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C. ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ, ART. 3 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, ART. 9 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 10 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 13 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA, ART. 14 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ, ART. 17 DISDETTA, ART. 25 CLAUSOLA LIBERATORIA, ART. 27 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE, ART. 28 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 29 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 31 ESCLUSIONI, ART. 31.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE, ART. 31.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE, ART. 33 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO.

Data \_\_\_\_\_ Firma Aderente \_\_\_\_\_



## MODULO DI CONSENSO DELL'ASSICURATO

alla Polizza Collettiva N° <COLLETTIVA> <nome commerciale>

PROPOSTA DI ADESIONE N°

### DATI ASSICURATO

Cognome					
Nome					
C.F.		Nato il		Sesso	
a				Prov.	
Nazione					
Residente in					
CAP		Città		Prov.	
Nazione					
Telefono					
Documento di identità		N.			
Ente di rilascio					
Città				Prov.	
Nazione					
Data di emissione		Data di scadenza			
Email					
Designato quale Assicurato dall'Aderente					

L'Assicurato:

### **PRESO ATTO**

- che l'Intermediario ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 1891 del c.c., con CNP Assurances S.A. la Polizza Collettiva sopra riportata per la copertura del Key Man (Assicurato) designato dall'Aderente che ha dichiarato di voler aderire a tale copertura;
- che l'Aderente ha designato il sottoscritto quale soggetto Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva;
- che la validità della Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico. CNP avrà facoltà di rifiutare, a propria discrezione, l'accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che il Set Informativo è stato consegnato all'Aderente e che il sottoscritto potrà richiedere allo stesso di prenderne visione;
- che per certificare il proprio stato di salute, può richiedere anche di essere sottoposto a visita medica, prendendo atto che il costo di tale visita sarà interamente a carico dell'Aderente e può variare a seconda della struttura sanitaria prescelta;
- della seguente **AVVERTENZA:**

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e sui dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione;**

- che la Compagnia e il Contraente hanno concordato come la documentazione precontrattuale (DIP Danni, DIP Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi e Condizioni di Assicurazione) e contrattuale (Modulo di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengano trasmesse, ovvero consegnate, all'Aderente in formato cartaceo.

### **DICHIARA**

- di prestare il proprio consenso necessario per la validità dell'assicurazione sulla vita (art. 1919 del c.c.) attivata attraverso l'adesione del su indicato Aderente alla Polizza Collettiva;
- di ricoprire presso l'Azienda Aderente il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo di rilievo per lo sviluppo economico dell'azienda stessa (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all'azienda anche con un rapporto di consulenza);
- di essere residente in Italia;
- di prendere atto che Beneficiario delle prestazioni assicurative è lo stesso Aderente.

Data

Firma Assicurato



**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Come illustrato nell'informativa contenuta nel Set Informativo a Lei consegnato dall'intermediario, la Compagnia ha la necessità di utilizzare alcuni suoi dati soggetti a trattamento speciale, e riguardanti il suo stato di salute, per le finalità di:

- 1) gestire il rapporto contrattuale (polizza assicurativa) e dei conseguenti adempimenti anche normativi
- 2) valutare il rischio in fase di assunzione della copertura assicurativa
- 3) comunicare a terzi e a destinatari
- 4) sicurezza informatica

Pertanto, le chiediamo di prestare il consenso al trattamento di tali dati, per le suddette finalità, dati personali apponendo la sua firma in calce alla presente dichiarazione

**Data**

**Firma Assicurato**

---



FAC SIMILE

# INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ADERENTE

## Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016)

Gentile Cliente,

La compagnia CNP Assurances S.A. (di seguito "CNP" o Compagnia) con sede in Milano, via Bocchetto 6, in qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali ed a garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 ("RGPD/GDPR") e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.

CNP mette in pratica, a tal fine, policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. CNP ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

### A. Chi puoi contattare

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l'utilizzo ("trattamento") dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, è CNP Assurances S.A. ("Titolare"). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

telefono: 0230466600 - e-mail: [privacy@cnpitalia.it](mailto:privacy@cnpitalia.it) - posta: Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati interno ("RPD/DPO"), che potrà essere da te contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali al seguente indirizzo e-mail: [dpo@cnpitalia.it](mailto:dpo@cnpitalia.it)

### B. Quali dei tuoi dati personali trattiamo

CNP raccoglie e tratta i tuoi dati personali raccolti direttamente presso te, ovvero presso terzi che includono a titolo esemplificativo:

- (i) Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, documento di identità, numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo, etc)
- (ii) Informazioni di contatto (e.g. e-mail, telefono, indirizzo);
- (iii) Situazione civile (e.g. stato civile, numero di figli)
- (iv) Dati fiscali: codice fiscale, partita iva
- (v) Informazioni sulla situazione patrimoniale e lavorativa (e.g. reddito, impiego)
- (vi) Informazioni bancarie, finanziarie (e.g. dettagli del conto bancario, trasferimenti di fondi, assests, storia creditizia)
- (vii) Dati giudiziari esclusivamente per la gestione del contratto e per obblighi di legge (e.g. condanne penali, provvedimenti di sicurezza)
- (viii) Dati sulla salute: esclusivamente per la gestione del contratto e per gli obblighi di legge.

I Dati Personali che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:

- Banche ed altri intermediari assicurativi (agenti, broker)
- Autorità giudiziarie e forze di polizia
- Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell'autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea
- Data base resi pubblicamente accessibili da terze parti
- Professionisti del settore sanitario

### C. Come Utilizzeremo i tuoi Dati

I tuoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono indicate le finalità per cui tratteremo i tuoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:

1. **Gestione del Contratto.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui hai aderito, quali l'attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri (nei quali casi potrebbero essere trattati anche i dati sanitari), attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza. Inoltre, in relazione a tale finalità potremmo, ad esempio, contattarti per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, addebitarti i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a tuo carico, etc., nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo connesso alla corretta gestione del contratto.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di dare esecuzione al contratto di cui sei parte. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l'impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa.

2. **Obblighi di Legge.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali (inclusi quelli sulla salute) per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo per valutare la propensione al rischio e la relativa adeguatezza della copertura assicurativa) inclusi gli obblighi di

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

informativa precontrattuale, identificazione, gli obblighi di segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa antifrode.

#### Obblighi di adeguatezza

Tra gli obblighi di legge vi sono anche quelli per CNP a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine CNP, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

In particolare CNP chiederà notizie sulle tue caratteristiche personali e sulle tue esigenze assicurative o previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti, all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle tue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

#### Target market

Per legge CNP è tenuta a identificare il mercato di riferimento -per ciascun prodotto- ovvero il gruppo di clienti compatibili (target market positivo) nonché il gruppo di clienti non compatibile (target market negativo), individuandoli a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo. Nell'ambito di tale attività richiesta dalla normativa vigente, CNP potrebbe essere tenuta a trattare alcuni dei tuoi Dati Personali.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di permettere a CNP di adempiere ad obblighi normativi vincolanti. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l'impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa

3. Difesa dei diritti del Titolare. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

4. Elaborazioni statistiche. Utilizzeremo i tuoi dati per stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di CNP oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti e crearne di nuovi.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

5. Sicurezza informatica. Utilizzeremo i tuoi dati per la gestione e la sicurezza dell'infrastruttura IT di CNP.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

#### **D. Comunicazione dei tuoi Dati Personali**

I Dati Personali per le finalità indicate sopra sub C., laddove necessario, saranno comunicati solamente a:

- a società Affiliate del gruppo CNP, dovendosi intendere per Affiliata una qualsiasi società, partnership o altra entità che controlli o sia controllata, direttamente o indirettamente, da CNP, incluso qualsiasi tipo di succursale, sede secondaria e ufficio di rappresentanza;
- agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali CNP ha un rapporto regolare;
- autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto o ove consentito dalla legge;
- professionisti (e.g. avvocati, commercialisti, notai, auditors, consulenti);
- professionisti del settore sanitario;
- società terze che si occupano di attività riguardanti la gestione del rischio assicurato o di attività di analisi statistica e attuariale;
- società dell'informazione e di assistenza informatica;
- a terzi che abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali (e.g. familiari, conviventi o rappresentati legali quali curatori, tutori, etc).

Questi soggetti potrebbero trattare i tuoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei tuoi diritti e la protezione dei tuoi Dati Personali.

Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati Personali, può in ogni caso essere da te richiesta senza formalità al Titolare stesso, in qualsiasi momento.

#### **E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea**

CNP assicura che i tuoi Dati Personali non saranno, in alcun modo, trattati o divulgati al di fuori dell'UE.

#### **F. Durata della Conservazione dei tuoi Dati Personali**

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità di CNP e allo scopo autorizzati e formati. I tuoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e

telematici. Gli archivi informatici si trovano all'interno dei confini dell'UE (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori di tali confini.

Salvo che la legge non disponga diversamente, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto di polizza e per un termine ulteriore di 10 anni o 15 anni dall'estinzione del rapporto (a seconda dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti di polizza o eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.

Con riferimento ai dati precontrattuali, laddove il rapporto contrattuale non si sia perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste.

Infine, con riferimento ai tuoi dati personali trattati per finalità di marketing e/o profilazione, ove tu abbia dato il tuo consenso, e l'attività rientri in una ipotesi di cui al paragrafo sub C.6., li conserveremo fino a quando avremo in essere il rapporto contrattuale con te e per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.

### **Quali Sono i tuoi Diritti**

I diritti da te esercitabili in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:

1. Il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte ("Diritto di accesso");
2. Il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti ("Diritto di rettifica");
3. Il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali hai revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali hai esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale ("Diritto alla cancellazione");
4. Il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l'esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali ti opponi alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a te per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali hai esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare ("Diritto di limitazione di trattamento");
5. Il diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell'esecuzione di un contratto ("Diritto alla portabilità dei dati");
6. Il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto ("Diritto di opposizione").

### **H. Come puoi esercitare i tuoi diritti**

Per l'esercizio dei diritti sub G. potrai inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail dedicato: [dpo@cnpitalia.it](mailto:dpo@cnpitalia.it)

Oltre ai diritti di cui sopra, potrai in qualsiasi caso esercitare il diritto di proporre reclamo.

PAGINA BIANCA

# INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ASSICURATO

## Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016)

Gentile Cliente,

La compagnia CNP Assurances S.A. (di seguito "CNP" o Compagnia) con sede in Milano, via Bocchetto 6, in qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali ed a garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 ("RGPD/GDPR") e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.

CNP mette in pratica, a tal fine, policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. CNP ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

### A. Chi puoi contattare

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l'utilizzo ("trattamento") dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, è CNP Assurances S.A. ("Titolare"). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

telefono: 0230466600 - e-mail: [privacy@cnpitalia.it](mailto:privacy@cnpitalia.it) - posta: Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati interno ("RPD/DPO"), che potrà essere da te contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali al seguente indirizzo e-mail: [dpo.it@cnpitalia.it](mailto:dpo.it@cnpitalia.it)

### B. Quali dei tuoi dati personali trattiamo

CNP raccoglie e tratta i tuoi dati personali raccolti direttamente presso te, ovvero presso terzi che includono a titolo esemplificativo:

- (i) Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, documento di identità, numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo, etc)
- (ii) Informazioni di contatto (e.g. e-mail, telefono, indirizzo);
- (iii) Situazione civile (e.g. stato civile, numero di figli)
- (iv) Dati fiscali: codice fiscale, partita iva
- (v) Informazioni sulla situazione patrimoniale e lavorativa (e.g. reddito, impiego)
- (vi) Informazioni bancarie, finanziarie (e.g. dettagli del conto bancario, trasferimenti di fondi, assests, storia creditizia)
- (vii) Dati giudiziari esclusivamente per la gestione del contratto e per obblighi di legge (e.g. condanne penali, provvedimenti di sicurezza)

I Dati Personali che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:

- Banche ed altri intermediari assicurativi (agenti, broker)
- Autorità giudiziarie e forze di polizia
- Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell'autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea
- *Data base* resi pubblicamente accessibili da terze parti

### C. Come Utilizzeremo i tuoi Dati

I tuoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono indicate le finalità per cui tratteremo i tuoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:

1. **Gestione del Contratto.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui hai aderito, quali l'attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri, attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza. Inoltre, in relazione a tale finalità potremmo, ad esempio, contattarti per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, addebitarti i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a tuo carico, etc., nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo connesso alla corretta gestione del contratto.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

2. **Obblighi di Legge.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare, inclusi gli obblighi di informativa precontrattuale, identificazione, gli obblighi di segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa antifrode.

#### Obblighi di adeguatezza

Tra gli obblighi di legge vi sono anche quelli per CNP a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine CNP, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

In particolare CNP chiederà notizie sulle tue caratteristiche personali e sulle tue esigenze assicurative o previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti, all'attività lavorativa, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle tue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

#### Target market

Per legge CNP è tenuta ad identificare il mercato di riferimento -per ciascun prodotto- ovvero il gruppo di clienti compatibili (target market positivo) nonché il gruppo di clienti non compatibile (target market negativo), individuandoli a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo. Nell'ambito di tale attività richiesta dalla normativa vigente, CNP potrebbe essere tenuta a trattare alcuni dei tuoi Dati Personali.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

3. Difesa dei diritti del Titolare. Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

4. Elaborazioni statistiche. Utilizzeremo i tuoi dati per stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di CNP oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti e crearne di nuovi.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

5. Sicurezza informatica. Utilizzeremo i tuoi dati per la gestione e la sicurezza dell'infrastruttura IT di CNP.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

#### **D. Comunicazione dei tuoi Dati Personali**

I Dati Personali per le finalità indicate sopra sub C., laddove necessario, saranno comunicati solamente a:

- a società Affiliate del gruppo CNP, dovendosi intendere per Affiliata una qualsiasi società, partnership o altra entità che controlli o sia controllata, direttamente o indirettamente, da CNP, incluso qualsiasi tipo di succursale, sede secondaria e ufficio di rappresentanza;
- agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali CNP ha un rapporto regolare;
- autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto o ove consentito dalla legge;
- professionisti (e.g. avvocati, commercialisti, notai, auditors, consulenti);
- società terze che si occupano di attività riguardanti la gestione del rischio assicurato o di attività di analisi statistica e attuariale;
- società dell'informazione e di assistenza informatica;
- a terzi che abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali (e.g. familiari, conviventi o rappresentati legali quali curatori, tutori, etc).

Questi soggetti potrebbero trattare i tuoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei tuoi diritti e la protezione dei tuoi Dati Personali.

Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati Personali, può in ogni caso essere da te richiesta senza formalità al Titolare stesso, in qualsiasi momento.

#### **E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea**

CNP assicura che i tuoi Dati Personali non saranno, in alcun modo, trattati o divulgati al di fuori dell'UE.

#### **F. Durata della Conservazione dei tuoi Dati Personali**

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità di CNP e allo scopo autorizzati e formati. I tuoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici. Gli archivi informatici si trovano all'interno dei confini dell'UE (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori di tali confini.

Salvo che la legge non disponga diversamente, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto di polizza e per un termine ulteriore di 10 anni o 15 anni dall'estinzione del rapporto (a seconda dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti di polizza o eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.

Con riferimento ai dati precontrattuali, laddove il rapporto contrattuale non si sia perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste.

Infine, con riferimento ai tuoi dati personali trattati per finalità di marketing e/o profilazione, ove tu abbia dato il tuo consenso, e l'attività rientri in una ipotesi di cui al paragrafo sub C.6., li conserveremo fino a quando avremo in essere il rapporto contrattuale con te e per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.

---

**NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente**

## Quali Sono i tuoi Diritti

I diritti da te esercitabili in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:

7. Il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte ("Diritto di accesso");
8. Il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti ("Diritto di rettifica");
9. Il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali hai revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali hai esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale ("Diritto alla cancellazione");
10. Il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l'esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali ti opponi alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a te per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali hai esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare ("Diritto di limitazione di trattamento");
11. Il diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell'esecuzione di un contratto ("Diritto alla portabilità dei dati");
12. Il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto ("Diritto di opposizione").

## H. Come puoi esercitare i tuoi diritti

Per l'esercizio dei diritti sub G. potrai inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail dedicato: [dpo.it@cnpitalia.it](mailto:dpo.it@cnpitalia.it)

Oltre ai diritti di cui sopra, potrai in qualsiasi caso esercitare il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei tuoi Dati Personali dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

PAGINA BIANCA

# MODULO DI DENUNCIA SINISTRI

## AD USO FACOLTATIVO

**Spett.** CNP Assurances S.A.  
Ufficio Gestione Sinistri  
Via Bocchetto, 6  
20123 Milano

Il presente modulo è ad uso facoltativo ed è stato redatto al solo scopo di facilitare gli utenti del Servizio Clienti nella presentazione delle notifiche di sinistro. La notifica di sinistro potrà essere inoltrata alla Compagnia anche con comunicazione libera da parte degli interessati.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

- Beneficiario  
 Assicurato

presento la seguente denuncia di sinistro relativa alla

Polizza Collettiva n° \_\_\_\_\_

Proposta di Adesione n° \_\_\_\_\_

### DATI DELL'ADERENTE

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale\* \_\_\_\_\_ P.IVA\* \_\_\_\_\_  
Comune di Nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
Comune di Residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
\*da compilare solo in caso di Aderente persona giuridica

### DATI DELL'ASSICURATO (se non coincide con l'Aderente)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Comune di Nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
Comune di Residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI

- › barrare la garanzia per la quale si richiede l'indennizzo, in relazione alle coperture assicurative contenute nel Pacchetto indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto dall'Aderente;
- › allegare i relativi documenti richiesti, di seguito elencati.

Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti di seguito elencati:

#### **DECESSO**

##### DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Certificato di morte;
- › Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di residenza);
- › Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente (in caso di Aderente Persona Fisica);
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento),
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica)

##### DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
  - › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
  - › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- 2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
  - › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
  - › Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
- 3) Qualora il decesso sia avvenuto all'ospedale:
  - › Copia della cartella clinica.



## INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:
  - › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
  - › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- 2) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
  - › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l'invalidità totale permanente.



## INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Copia della cartella clinica relativa all'eventuale ricovero;
- › Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
- › Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio:
  - › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
  - › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
  - › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute;
  - › Copia del certificato del pronto soccorso.
- 2) Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
  - › Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all'inabilità totale temporanea.



## PERDITA D'IMPIEGO

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Copia della lettera di licenziamento con indicato il motivo dello stesso;
- › Copia del modello UNILAV di cessazione;
- › Copia delle ultime due buste paghe e del contratto di assunzione;
- › Copia del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego;
- › Scheda professionale e Certificato di "Disponibilità al Lavoro" (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla Sezione Circostrizionale per l'impiego) o Modello C2 – storico.
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Nel caso di dimissioni per giusta causa:
  - › Copia del pagamento dell'indennità di disoccupazione;
  - › Copia della lettera di dimissioni.

Coordinate bancarie per l'eventuale accredito delle prestazioni qualora, a seguito della valutazione della documentazione ricevuta, il sinistro risultasse liquidabile.

Nome e Cognome/Ragione Sociale del Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN

Data

L'Assicurato o il Beneficiario \_\_\_\_\_





## CONTATTI UTILI

### CNP ASSURANCES

Via Bocchetto 6  
20123 Milano

[www.cnpitalia.it](http://www.cnpitalia.it)

[info@cnpitalia.it](mailto:info@cnpitalia.it)

800 222 662

**UFFICIO GESTIONE  
PORTAFOGLIO**

[portafoglio@cnpitalia.it](mailto:portafoglio@cnpitalia.it)

**UFFICIO SINISTRI**

[sinistri@cnpitalia.it](mailto:sinistri@cnpitalia.it)

**UFFICIO RECLAMI**

[reclami@cnpitalia.it](mailto:reclami@cnpitalia.it)

**DPO**

[dpo@cnpitalia.it](mailto:dpo@cnpitalia.it)